

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 27/05/2004 n. 5035  
legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2

Secondo l'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., l'Autorità, ove sia posta a conoscenza di atti riguardanti le imprese qualificate, è tenuta - salvo il caso che consti l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l'inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante - a procedere all'annotazione nel casellario informatico dei relativi contenuti, tenuto conto che, nel nuovo sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese, detto casellario é ex lege la fonte ufficiale cui le singole stazioni appaltanti possono e devono attingere le notizie necessarie per verificare se un'impresa sia in condizioni o meno di potere legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione in materia di opere e lavori pubblici. Costituisce, dunque, dovere dell'Autorità, per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici ed in applicazione delle norme degli artt. 4, comma 16, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., procedere alla puntuale e tempestiva annotazione nel casellario delle anzidette notizie riguardanti le imprese qualificate, così come pervenute, di modo che le stazioni appaltanti, le quali sono gli unici soggetti ai quali la legge ha affidato il potere di esclusione dalle gare, siano messe in grado, altrettanto tempestivamente, di operare le valutazioni di competenza, sia che esse consistano in un'attività vincolata, come ad esempio nel caso di esclusione di impresa che versi in stato decozionale (art. 75, lett. a), del D.P.R. n. 554/1999) sia che comportino una valutazione discrezionale, come ad esempio nelle ipotesi di reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale (art. 75, lett. c), del D.P.R. n. 554/1999).